

07028/22



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE - 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO - Presidente -

Dott. GIUSEPPE TEDESCO - Consigliere -

Dott. ANTONIO SCARPA - Consigliere -

Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS - Rel. Consigliere - R.G.N. 2423/2021

Dott. STEFANO OLIVA - Consigliere - Rep.

ha pronunciato la seguente

Oggetto

LIQUIDAZIONE
CTU

Ud. 26/11/2021 -
CC

R.G.N. 2423/2021

Rep.

Corr 2022

ORDINANZA

sul ricorso 2423-2021 proposto da:

MP , domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,
rappresentato e difeso da se stesso;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587, in persona del
Ministro pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- resistente -

avverso l'ordinanza della CORTE D'APPELLO di FIRENZE,
depositata il 21/12/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 26/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
CHIARA BESSO MARCHEIS.

10/1/21

PREMESSO CHE

L'avvocato PM ricorre per cassazione avverso il provvedimento del 21 dicembre 2020 della Corte d'appello di Firenze. La Corte d'appello ha accolto l'opposizione fatta valere dal ricorrente avverso la decisione della sezione penale della medesima Corte d'appello che aveva liquidato il compenso in suo favore per la difesa di un imputato, rideterminando il compenso a lui dovuto in euro 1.895, e ha condannato il Ministero a pagare le spese del giudizio, quantificando gli onorari dovuti in euro 118,50.

Si è costituito il Ministero della giustizia, chiedendo di essere "sentito all'udienza che sarà eventualmente fissata".

CONSIDERATO CHE

Il ricorso denuncia "violazione dell'art. 91 c.p.c., errata applicazione dell'art. 130 d.p.r. 115/2002, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.": l'ordinanza impugnata, nel liquidare le spese del giudizio di opposizione in favore del ricorrente, ha illegittimamente dimezzato gli onorari, applicando l'art. 130 del d.p.r. n. 115/2002.

La censura è manifestamente fondata in quanto, come deduce l'avvocato M , il procedimento aveva ad oggetto l'opposizione da egli proposta in proprio avverso il decreto di liquidazione del compenso. La Corte d'appello ha riconosciuto la maggiorazione del compenso e, nel liquidare gli onorari per il giudizio di opposizione, ha applicato l'art. 130 del d.p.r. 115/2002, a norma del quale gli importi spettanti al difensore sono ridotti della metà. In tal modo la Corte d'appello non ha considerato che l'opposizione era stata proposta dall'avvocato M per fare valere un proprio diritto ed era pertanto distinta dal procedimento penale in cui aveva difeso un imputato.

Il provvedimento impugnato va pertanto cassato in relazione alla censura accolta; non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va decisa nel merito e gli onorari spettanti al ricorrente vanno liquidati in euro 236.

Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato in relazione alla censura accolta e, decidendo la causa nel merito, liquida i compensi del giudizio di opposizione in euro 236, oltre accessori come per legge; condanna il Ministero della giustizia al pagamento delle spese del presente giudizio a favore del ricorrente, che liquida in euro 228 di cui euro 100 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta/seconda sezione civile, il 26 novembre 2021.

Il Presidente
(Luigi Giovanni Lombardo)



DEPARTAMENTO DE JUSTITIA
03 MAR 2022
SECRETARIA
Silvia Sica